



<b>Servizio Ragioneria</b>	
Vista la disponibilità dei fondi sui capitoli: U1.4510 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; preso impegno/accertamento al N°	
<b>Il Responsabile Off. Contabilità</b>	<b>FIRMATO</b>
<b>Visto il Responsabile Off. Progr. Risorse</b>	

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N.

259

IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M\_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

**VISTO** l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

**VISTO** il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

**VISTI** i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

**VISTO** il bilancio di previsione 2018 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 91/9/2017 nella seduta del 17.11.2017, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. n. 2714 del 31.01.2018 (Prot. AdSP n. 2487 del 31.01.2018);

**PRESO ATTO CHE** il Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro, costituito ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272, ha attribuito ad un Gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dell'Ufficio Territoriale di Savona dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118 Savona Soccorso e della Compagnia Portuale, il compito di individuare una possibile soluzione tecnica funzionale al soccorso nella stiva della nave – in caso di emergenza – del personale coinvolto durante le operazioni portuali, da integrare ai mezzi dei Vigili del Fuoco e del 118;

**CONSIDERATO CHE** il Gruppo di lavoro ha riconosciuto, quale scelta più indicata per il recupero del lavoratore presente in stiva verticale su navi rinfusiere, la cesta sollevabile con gru anche sulla base della proposta che era stata a suo tempo presentata dalla Compagnia Portuale;

**PRESO ATTO CHE** l'AdSP ha pertanto effettuato l'acquisto di n. 2 ceste sollevabili porta persone rispondenti alle caratteristiche richieste dal Gruppo di lavoro e comprendenti tra l'altro anche ulteriori dotazioni che necessitano di mantenimento in esercizio e aggiornamento delle certificazioni;

**CONSIDERATO CHE** nella seduta del Comitato di igiene e Sicurezza del 7 novembre 2018 è stato ribadito che la dotazione di tali attrezzature di sicurezza continua a costituire elemento fondamentale ed indispensabile per garantire un più ampio livello di sicurezza dei lavoratori e dell'utenza portuale;

**RILEVATO CHE** per l'impiego di tali dotazioni è necessario garantire in caso di emergenza l'immediato approntamento presso il luogo dell'incidente, nonché la preventiva e periodica attività di custodia, manutenzione e certificazione;

**PRESO ATTO CHE** come risulta dalla seduta del Comitato di igiene e Sicurezza del 7 novembre 2018, per l'anno 2018 dette attività - per consentire il possibile impiego delle ceste - sono state svolte dalla CULP nelle more della definizione di una specifica convenzione con l'AdSP per il rimborso dei relativi oneri e stante la necessità di garantire l'assenza di soluzioni di continuità connessa alle finalità di sicurezza;

**RILEVATO CHE** la CULP, in considerazione della capacità offerta in termini di uomini e di disponibilità operativa nonché delle competenze e delle capacità tecniche e di mezzi connesse alla presenza stabile sul territorio portuale, risulta il soggetto più idoneo a garantire in caso di emergenza l'immediato approntamento presso il luogo dell'incidente delle Attrezzature di sicurezza, nonché di svolgere la preventiva e periodica attività di custodia, manutenzione e certificazione delle stesse previo il rimborso dei relativi oneri da parte dell'Autorità;

**CONSIDERATO CHE** la CULP si è resa disponibile a svolgere le predette attività anche per l'anno 2019 previo rimborso da parte dell'Autorità dei costi vivi per gli anni 2018 e 2019 a ciò connessi;

**RILEVATA PERTANTO** la necessità di addivenire alla stesura di apposita Convenzione per garantire in caso di emergenza l'immediato approntamento presso il luogo dell'incidente

delle richiamate attrezzature di sicurezza, la preventiva e periodica attività di custodia, manutenzione e certificazione con disciplina del rimborso dei relativi costi sostenuti dalla CULP;

**VISTO** il testo della schema di convenzione allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale che prevede, in estrema sintesi, il rimborso a favore della CULP per gli anni 2018 e 2019 degli oneri connessi alle attività di preventiva e periodica custodia, manutenzione, certificazione e approntamento presso il luogo dell'incidente delle richiamate attrezzature di sicurezza;

**RITENUTO** pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato al presente decreto autorizzando il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona, Sig. Paolo Canavese, ad effettuare le necessarie modifiche di natura non sostanziale e delegando lo stesso alla sottoscrizione della Convenzione;

**CONSIDERATO** che il rimborso alla CULP degli oneri sostenuti in capo all'AdSP ammonta per l'anno 2018 ad € 39.000,00 e che per l'anno 2019 per la medesima tipologia di rimborso si presume una spesa non superiore a € 39.000,00;

**CONSIDERATO** che il rimborso degli oneri connessi alle attività svolte nell'anno 2019 saranno puntualmente quantificati alle fine dell'anno in corso e che solo allora potrà essere assunto il relativo impegno la spesa;

**DATO ATTO**, pertanto, che per quanto riguarda il rimborso spese alla CULP relativo all'anno 2018 occorre procedere all'assunzione dell'impegno di €39.000,00, mentre per quanto riguarda l'anno 2019 si rinvia l'assunzione dell'impegno di spesa a cura del RUP da effettuare con apposito decreto sull'esercizio finanziario di competenza, fermo restando la relativa capienza sussistente in sede di bilancio previsionale;

**SENTITO** il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona ed il Segretario Generale;

#### **DECRETA**

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona, Sig. Paolo Canavese, ad effettuare le necessarie modifiche di natura non sostanziale e delegando lo stesso alla sottoscrizione della Convenzione;
- di procedere all'impegno di spesa relativa all'anno 2018 dell'importo di € 39.000 a carico del bilancio dell'esercizio finanziario in corso a valere sul capitolo U1.4510 conto 6420006;
- di rinviare mediante successivo e apposito decreto all'assunzione dell'impegno di

spesa fino ad un massimo di € 39.000,00 quale rimborso spesa per gli oneri che saranno sostenuti dalla CULP in capo all'AdSP nell'anno 2019;

- ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito web di Autorità Portuale di Genova nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- **di annullare e sostituire il decreto n. 20 del 25 gennaio 2019.**

Genova, li 25-2-2019

Il Presidente  
(Dott. Paolo Emilio Signorini)

## CONVENZIONE

### TRA

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**, con sede in Genova, via della Mercanzia PI/CF 02443880998 nella persona del Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona Paolo Canavese (in seguito denominata anche Autorità)

### E

la **COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI (CULP) SAVONA S.C.R.L.**, con sede in Savona Piazza Rebagliati, 2, Codice Fiscale e Partita Iva 00761020098, nella persona del proprio Legale Rappresentante Alberto Panigo (in seguito denominata anche Compagnia Portuale);

**PER IL MANTENIMENTO IN APPRONTAMENTO DELLE CESTE SOLLEVABILI FUNZIONALE AL RECUPERO - IN CASO DI EMERGENZA - DELLA PERSONA PRESENTE NELLA STIVA DI UNA NAVE ORMEGGIATA IN PORTO**

### PREMESSO CHE

1. il Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro, costituito ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272, ha attribuito ad un Gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dell'Autorità, dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118 Savona Soccorso e della Compagnia Portuale, il compito di individuare una possibile soluzione tecnica funzionale al soccorso nella stiva della nave - in caso di emergenza - del personale coinvolto durante le operazioni portuali, da integrare ai mezzi dei Vigili del Fuoco e del 118;
2. il Gruppo di lavoro ha riconosciuto, quale scelta più indicata per il recupero del lavoratore presente in stiva verticale su navi rinfusiere, la cesta sollevabile con gru anche sulla base della proposta che era stata a suo tempo presentata dalla Compagnia Portuale;
3. lo stesso Gruppo di lavoro ha ritenuto migliorativo inserire nel cestello porta persone anche kit per l'imbragatura da lavoro, una barella, dei fari di emergenza, un paranco manuale a catena e delle tasche per le forche finalizzate alla movimentazione con carrello elevatore;



4. l'Autorità ha effettuato l'acquisto di n. 2 ceste sollevabili porta persone rispondenti alle caratteristiche richieste dal Gruppo di lavoro e comprendenti tra l'altro anche le dotazioni di cui al precedente punto 3 ( di seguito, per brevità cumulativamente definite : "Attrezzature di sicurezza");
5. nella seduta del Comitato di igiene e Sicurezza del 7 novembre 2018 i membri, nel richiedere informazioni sullo stato di mantenimento in esercizio e sull'aggiornamento delle certificazioni delle predette Attrezzature - anche alla luce degli ultimi accadimenti - hanno ricordato che la scelta di dotare la realtà portuale savonese di tali Attrezzature di sicurezza continua a costituire elemento fondamentale ed indispensabile per garantire un più ampio livello di sicurezza dei lavoratori e dell'utenza portuale invitando l'Autorità a provvedere per il tramite di apposita Convenzione con assunzione dei relativi oneri;
6. nella medesima seduta la CULP ha confermato che, nelle more della definizione della convenzione e del rimborso dei relativi oneri, la stessa ha provveduto, stante la necessità di garantire l'assenza di soluzioni di continuità connessa alle finalità di sicurezza, ad eseguite comunque le previste operazioni di verifica e di registrazione delle attività, garantendo il perfetto stato dei materiali e delle dotazioni che compongono le Attrezzature di sicurezza;
7. la CULP in considerazione della capacità offerta in termini di uomini e di disponibilità operativa nonché delle competenze e delle capacità tecniche e di mezzi. connesse alla presenza stabile sul territorio portuale risulta il soggetto più idoneo a garantire in caso di emergenza l'immediato approntamento presso il luogo dell'incidente delle Attrezzature di sicurezza, nonché di svolgere la preventiva e periodica attività di custodia, manutenzione e certificazione delle stesse previo il rimborso dei relativi oneri da parte dell'Autorità;
8. la CULP si è resa disponibile a svolgere le predette attività anche per l'anno 2019 previsto rimborso da parte dell'Autorità dei costi vivi per gli anni 2018 e 2019 a ciò connessi;
9. stante quanto sopra, si rende necessario addivenire alla stesura di apposita Convenzione per garantire in caso di emergenza l'immediato approntamento presso il luogo dell'incidente delle Attrezzature di sicurezza, la preventiva e periodica attività di custodia, manutenzione e certificazione con disciplina del rimborso dei relativi costi sostenuti dalla CULP ;
10. la presente Convenzione una volta sottoscritta dalla Parti sarà sottoposta alla conferma del primo Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro utile;



## **Tutto ciò premesso**

### **Art. 1 – Validità delle premesse**

La narrativa che precede, riconosciuta esatta, forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione disciplina le attività di preventiva e periodica custodia, manutenzione, certificazione e approntamento presso il luogo dell'incidente delle Attrezzature di sicurezza come in premessa ed infra meglio descritte da parte della CULP ed il connesso rimborso dei relativi oneri da parte dell'Autorità.

### **Art. 3 – Obblighi della CULP**

La Compagnia Portuale si impegna, ad assicurare la pronta disponibilità delle Attrezzature di sicurezza mediante proprio personale e propri mezzi sufficienti ad eseguire un immediato intervento finalizzato allo spostamento dal punto di ordinaria collocazione - come stabilito ai sensi della presente Convenzione- alla zona portuale che consenta di far salire il personale soccorritore.

La Compagnia Portuale - in caso di emergenza - provvederà all'approntamento delle Attrezzature di sicurezza presso il luogo dell'incidente, corredate da copia di tutta la documentazione tecnica e delle certificazioni, affinché le stesse siano a disposizione dell'unità di soccorso ( Vigili del Fuoco e 118 ), che ne valuterà l'utilizzo.

La Compagnia Portuale si impegna altresì esibire presso il luogo dell'incidente le certificazioni delle ceste, a disposizione dell'unità di soccorso.

La Compagnia Portuale è tenuta ad effettuare la prevista attività di manutenzione secondo le tempistiche e le modalità contenute all'interno dei manuali allegati alla presente Convenzione.

La Compagnia Portuale annoterà su apposito registro lo svolgimento della manutenzione eseguita. La Compagnia Portuale dovrà preventivamente definire e concordare gli interventi di manutenzione con l'Autorità.

La Compagnia Portuale si impegna, altresì, a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte delle Attrezzature, neppure temporaneamente, senza il consenso manifestato dall'Autorità.



Qualora sopraggiunga un urgente ed imprevisto interesse, l'Autorità esigerà la restituzione immediata delle Attrezzature.

La Compagnia Portuale non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alle Attrezzature senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Autorità.

Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite resteranno di proprietà dell'Autorità, che non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità, rimborso o compenso.

È onere della Compagnia Portuale richiedere, ai competenti organi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente e sopravveniente per garantire la funzionalità delle Attrezzature.

Resta inteso che è onere della Compagnia Portuale mantenere in perfetto stato di efficienza le batterie a corredo della Attrezzature.

La Compagnia Portuale si impegna a non utilizzare le ceste sollevabili per scopi ed usi diversi da quelli propri, a custodire il bene con la massima cura e diligenza ed a restituirlo nelle condizioni in cui è stato consegnato.

#### **Art. 4 - Ubicazione delle Attrezzature**

Le Attrezzature dovranno essere mantenute presso aree già in concessione alla Compagnia Portuale o presso aree pubbliche opportunamente delimitate e segnalate d'intesa con l'Autorità; in ogni caso, le ceste devono essere sempre direttamente accessibili e oggetto di custodia da parte della Compagnia.

#### **Art. 5 - Descrizione delle Attrezzature**

La cesta è conforme alla normativa UNI EN 14502-1, norma che disciplina la progettazione e la fabbricazione della attrezzature per il sollevamento di persone.

Le principali caratteristiche imposte dalla normative che distinguono la cesta sono:

- attacchi dei dispositivi di ritenuta personale;
- spazio vitale: 0,6m x 0,6m per una persona e 0,4m x 0,4m per ogni persona oltre la prima.
- fondo lamiera bugnata antiscivolo;
- pannelli laterali dell'altezza di 1 mt con corrimano all'interno della cesta per evitare, in caso di urto che l'operatore si schiacci le dita;
- progettazione per resistere a sovraccarichi che superano sei volte la portata.





Le ceste sono state dotate di fari di emergenza, di un paranco manuale a catena e delle tasche per le forche finalizzate alla movimentazione con carrello elevatore. Il dettaglio dell'equipaggiamento delle ceste sarà oggetto di specifico verbale, che sarà redatto in occasione della consegna.

Fanno parte della presente Convenzione - anche se non allegati - i seguenti documenti:

- a) schema grafico cestello sollevabile con gru speciale conforme alla normativa UNI EN 14502-1 ( Allegato 1 );
- b) manuale "istruzioni d'uso e di sicurezza per paranchi manuali a catena Kito" ( Allegato 2 );
- c) manuale "cesta sollevabile" ( Allegato 3 );
- d) dichiarazioni di conformità N. Matricola 45 e 46 ( Allegato 4 e 5 );

E' assolutamente vietato sollevare qualsiasi tipo di cesta senza utilizzare tutti i ganci di sollevamento ad esso applicati.

Gli accessori di sollevamento flessibili possono essere delle funi di acciaio conformi alla EN 13414-1 oppure catene conformi alla EN 818-4 aventi un fattore di sicurezza di almeno:

- 8x (peso cestone + portata) per le catene;
- 10x (peso cestone + portata) per le funi di acciaio.

Questi accessori di sollevamento devono avere una lunghezza uguale o superiore a 2 mt. La gru deve avere una portata nominale di almeno Kg 1000.

La Compagnia Portuale dichiara di aver esaminato le Attrezzature, e di averle trovate in perfetto stato e di impegnarsi a mantenerle nello stato di conservazione richiesto dall'uso a cui sono destinate.

#### **Art. 6 - Verbale di regolare funzionamento**

La Compagnia Portuale si impegna ad effettuare apposito sopralluogo, con periodicità semestrale, volto a verificare lo stato generale delle Attrezzature, con trasmissione all'Autorità di specifico verbale di regolare funzionamento menzionando le azioni, che potrebbero risultare necessarie intraprendere.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

La Compagnia Portuale manleva da ogni e da qualsiasi responsabilità l'Autorità per gli eventuali danni, di qualsiasi genere che possono verificarsi alle persone e/o cose durante il mantenimento e l'approntamento delle Attrezzature e comunque rispetto ad ogni altra attività prevista dalla presente Convenzione e relativa all'oggetto della stessa.



La Compagnia Portuale deve, sotto la sua esclusiva responsabilità, ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di ambiente, sicurezza e di igiene del lavoro.

### **Art. 8 - Rimborso dei costi**

Per l'esecuzione di tutto quanto disciplinato dalla presente Convenzione l'Autorità si impegna a versare alla Compagnia Portuale a titolo di rimborso dei costi che la stessa ha sostenuto per l'anno 2018 e dovrà sostenere per l'anno 2019 un importo non superiore ad € 39.000 per l'anno 2018 ed € 39.000 per l'anno 2019.

In particolare, il rimborso si riferisce ai costi sostenuti da parte della Compagnia per le attività di custodia, verifiche e controlli specificamente previsti da manuali d'uso e libretti di manutenzione delle attrezzature contenute nonché alla reperibilità del personale utilizzabile per spostamento cestello - n. 1 forcellista e n. 1 segnalatore - e per intervento gru - n. 1 gruista, n. 1 segnalatore, n. 1 moviere come pure ad ogni altra attività prevista della presente convenzione, nessuna esclusa.

Il rimborso da parte di Autorità dei costi avverrà in due soluzioni distinte per l'anno 2018 e per l'anno 2019 previo ricevimento delle fatture elettroniche.

Tale rimborso dovrà essere oggetto di rendicontazione avendo riguardo alle attività svolte per adempiere agli obblighi di cui alla presente Convenzione

### **Art. 9 - Validità della Convenzione**

La presente Convenzione assume efficacia al momento della sua sottoscrizione e avrà validità fino al 31.12.2019.

La presente Convenzione una volta sottoscritta dalla Parti sarà sottoposta alla conferma del primo Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro utile.

### **Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Compagnia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni.

La Compagnia si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura della Provincia di Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



### **Art. 11 - Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in forza della presente Convenzione deve essere effettuata per iscritto e si intende eseguita se effettuata a mezzo pec e sempre che la comunicazione avvenga secondo quanto segue:

all'Autorità

- pec: [ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it](mailto:ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it)

alla Compagnia Portuale

- pec: [culp@pec.it](mailto:culp@pec.it)

### **Art. 12 - Registrazione**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale**

**Il Direttore**

**Paolo Canavese**

**Compagnia Unica Lavoratori Portuali s.c.r.l.**

**Il Presidente**

**Alberto Panigo**

